

Tedeschi & C. s.r.l. consulenti d'impresa

Rag. Tedeschi Ugo

Commercialista – Consulente del Lavoro

Rag. Pini Fabiana

Consulente del Lavoro

Dott. Vergioli Riccardo

Commercialista

Avv. Tedeschi Costanza

Servizi legali e contrattuali

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO - SCADENZA PROSPETTO INFORMATIVO AL 15 MAGGIO

Come noto ogni anno, allorché un'azienda rilevi una variazione nella propria situazione occupazionale tale da modificare il proprio onere in tema di collocamento obbligatorio, essa è tenuta a inviare, in via telematica tramite gli appositi servizi, il prospetto informativo riguardante la propria forza lavoro – con le dovute eccezioni di legge – così come formata al 31 dicembre dell'anno precedente.

Stanti le numerose modifiche apportate alla normativa sul diritto al lavoro dei disabili (L. n.68/99), dal *cd. decreto Semplificazioni* (D.Lgs. n.151/15), è sorta la necessità di rivisitare la struttura del prospetto informativo. Ciò ha comportato un lavoro che ha ritardato, di fatto, la possibilità del suddetto invio, previsto prima per il 31 gennaio e già posticipato 29 febbraio 2016.

Con decreto Direttoriale del 17 febbraio scorso, poi integrato con nota ministeriale del 4 marzo 2016, sono state quindi apportate le modifiche tecniche ed è stato inoltre previsto il nuovo termine di invio che, quest'anno, potrà avvenire a partire dal 15 aprile al 15 maggio 2016.

Queste, in breve, alcune novità in tema di computo dei lavoratori presenti in azienda:

- viene specificato che il lavoratore somministrato non deve essere computato nell'organico dell'utilizzatore, ai fini dell'applicazione di normative di legge, e quindi anche ai fini del conteggio sul collocamento obbligatorio;
- simile esclusione anche per i lavoratori impiegati da datori di lavoro privati a mezzo di telelavoro per motivi legati ad esigenze di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro in forza di accordi collettivi stipulati con le OO.SS. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In questo caso, tuttavia, i lavoratori, per rimanere esclusi dal computo anzidetto, devono utilizzare il telelavoro per il loro intero orario di lavoro; se gli stessi, invece, utilizzano il telelavoro solo parzialmente, restano esclusi dal computo solo in proporzione all'orario di lavoro svolto in telelavoro, rapportato all'orario del tempo pieno.

Viene ribadita l'esclusione dal computo per gli apprendisti.

Da ricordare, inoltre, la novità in tema di computabilità di lavoratori nella quota di riserva. Le nuove disposizioni, infatti, prevedono la computabilità nella quota di riserva (assunzioni riservate a lavoratori disabili), dei lavoratori già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se gli stessi non risultino assunti tramite il collocamento obbligatorio.

Si dovrà dimostrare con apposita documentazione medica, oltre alla idoneità del lavoratore a svolgere le mansioni correnti, che prima della costituzione del rapporto di lavoro detti soggetti si trovavano già in una delle seguenti condizioni:

- riduzione della capacità lavorativa superiore al 60%;

- minorazioni ascritte dalla prima alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra;
- riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% per le persone con disabilità intellettiva e psichica.

Viene infine previsto che nel caso di somministrazione continuativa, presso un datore di lavoro, di soggetto disabile per missioni di durata non inferiore a 12 mesi, detto lavoratore somministrato potrà essere computato nella quota di riserva dall'utilizzatore, per la durata della missione stessa.

Si ricorda che tra le novità è prevista una forma di esonero autocertificato, dagli oneri concernenti le assunzioni obbligatorie e le quote di riserva, allorché i lavoratori dell'azienda siano impiegati in lavorazioni che comportino un tasso di premio, ai fini Inail, pari o superiore al 60 per mille. Ciò potrà avvenire a mezzo di apposita autocertificazione e col pagamento di un contributo esonerativo pari a € 30,64 per ogni giorno lavorativo e per ciascun lavoratore disabile non occupato. Tale disposizione è tuttora in attesa del decreto interministeriale di attuazione. Nel prospetto informativo, che eventualmente dovesse essere presentato, dovrà essere compilata l'apposita sezione "esonero". Se, prima dell'invio telematico del prospetto informativo, fosse emanato il sopra citato decreto, la sezione potrà comunque essere compilata, anche se a seguito della presentazione dell'autocertificazione avvenuta nei termini e nei modi che saranno previsti dal decreto stesso.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

firma